

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTV UT TREVISO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4741
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/09/2020 REGISTRATO IL 21/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 0000384

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FRLDNL63S18Z133X FURLAN DANIELE
ID. TELEMATICO: T6D20L004741000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94145650266

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI 0 VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
OD.AB. COVID19 PROTOCOLLO INGRESSO 102607 E 111596

<AOO>AGEDP-

TV</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>113136</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>21/10/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 113136 e data 21/10/2020

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"IL MELOGRANO"

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"IL MELOGRANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** anche **"IL MELOGRANO ODV"**, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Postumia 50/B nel Comune di 31047 Ponte di Piave (TV)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- assistenza al singolo soggetto e/o famiglia nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia esso fisico, intellettuale, psicologico o economico;
- reinserimento sociale attraverso il recupero dell'autonomia e dell'indipendenza totale o parziale delle persone assistite in particolare se disabili e/o non autosufficienti;
- promozione e valorizzazione dell'inclusione sociale e dell'invecchiamento attivo;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, fra quelle indicate

dall'articolo 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 e s.m.i. sono le seguenti:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A);
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 e s.m.i. (lettera I);
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L);

Tali azioni, da realizzarsi anche attraverso la stipula di convenzioni o partecipazioni in enti terzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri fini, potranno, in modo esemplificativo ma non esaustivo, concretizzarsi in:

- organizzazione di iniziative ed eventi volti al coinvolgimento di tutte le persone, con particolare attenzione verso quelle disabili e/o non autosufficienti, in pratiche sportive, sociali, culturali ed artistiche ai fini di favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
- organizzazione di percorsi di riabilitazione comunicativa mediante l'utilizzo di strumenti informatici anche in presenza di handicap motori, sensoriali o intellettivi;
- erogazione di consulenze personalizzate in tema di ausili a carattere domotico, protesico ed architettonico per l'adeguamento abitativo delle persone disabili o sofferenti di patologie invalidanti;
- promozione e valorizzazione della figura del Disability Manager e Disability Management, non solo per l'eliminazione delle barriere architettoniche ma anche ai fini dell'attuazione di specifici piani di reinserimento lavorativo o lavoro agile delle persone disabili o sofferenti di patologie invalidanti;
- promozione della tutela della salute, dell'accesso alle cure, della corretta informazione sui temi dell'alfabetizzazione sanitaria ed in generale del benessere psicofisico di tutte le persone in età infantile, adolescenziale, adulta e anziana;
- organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione del volontariato, della alfabetizzazione digitale, dei rapporti intergenerazionali e dell'invecchiamento attivo

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di Volontariato opera in prevalenza nel territorio della Regione Veneto.



ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (facoltativo o qualora si verifichino le condizioni di legge)
- Organo di revisione (facoltativo o qualora si verifichino le condizioni di legge)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai

fini dello svolgimento della funzione o agli eventuali componenti dell'organo di controllo qualora in possesso dei requisiti di legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

I soci-enti partecipano alle assemblee tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato.

Ciascun associato o ente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina revoca, quando previsto, il soggetto preposto alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13 (Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette componenti, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- stabilisce annualmente l'eventuale quota associativa e le modalità e i termini di versamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

L'assemblea può nominare anche un Presidente Onorario scelto fra persone che si sono particolarmente distinte per meriti acquisiti a favore dell'Organizzazione o nel campo sociale o culturale in generale. Il Presidente Onorario non fa parte del Consiglio Direttivo. Partecipa alle assemblee se socio.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 d.legs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto

dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

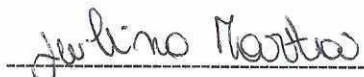
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

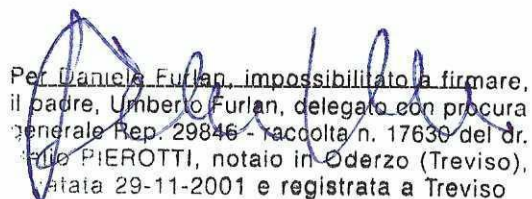
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cessalto, li 26-09-2020

IL MELOGRANO ODV
LA SEGRETARIA MARTA GULINO



IL MELOGRANO ODV
IL PRESIDENTE DANIELE FURLAN


Per Daniele Furlan, impossibilitato a firmare,
il padre, Umberto Furlan, delegato con procura
generale Rep. 29846 - raccolta n. 17639 del dr.
Piero PIEROTTI, notaio in Oderzo (Treviso),
datata 29-11-2001 e registrata a Treviso
il 03-12-2001 al n. 4435

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOLO PER IL BENE

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 26 settembre 2020 alle 16:00 presso la "Sala C" dell'Oratorio San Michele di Cessalto (TV) sito in Via Donegal 8, si è riunita l'assemblea dei soci della Organizzazione di Volontariato Solo per il Bene per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In seduta straordinaria:

- 1) Cambio denominazione sociale;
- 2) Cambio sede legale ed operativa;
- 3) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

In seduta ordinaria:

- 4) Nomina nuovo Presidente e Consiglio Direttivo;

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il signor Daniele Furlan, nato a Schaffausen (Svizzera) il 18-11-1963 e quale Verbalizzante Marta Gulino, nata a San Donà di Piave (VE) il 08-04-1982 che assume le funzioni di Segretaria.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare su tutti i punti posti all'o.d.g.

PUNTO 1 O.D.G.

Il Presidente espone agli associati l'opportunità di cambiare la denominazione sociale dell'Organizzazione di Volontariato da "Solo per il Bene" in "Il Melograno". Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA:

che la nuova denominazione sociale sarà:

"il Melograno Organizzazione di Volontariato" o anche "Il Melograno Odv".

PUNTO 2 O.D.G.

Il Presidente informa gli associati che in seguito alle dimissioni del Presidente Cristiano Viotto ed al recesso dal comodato d'uso con il Comune di Cessalto relativamente alla sede operativa sita a Cessalto (TV) in Via Maggiore 175 è necessario variare sia la sede legale che quella operativa.

Pertanto dopo aver approfondito l'argomento l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di trasferire:

-la sede legale in: Ponte di Piave (TV) - via Postumia 50/b;

-la sede operativa in: Cessalto (TV) - via Donegal 8.

PUNTO 3 O.D.G.

Successivamente il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

PUNTO 4 O.D.G.

Di seguito il Presidente informa gli associati che in seguito alle dimissioni dell'attuale Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo è necessario procedere alla nuova nomina dei sopra citati organi sociali.

Si dichiarano disposti ad assumere tali cariche il signor Daniele Furlan, il Signor Alessandro Furlan e per dichiarazione dell'associata da lei delegata la signora Ketty Zecchin.

Preso atto di tali disponibilità l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare:

- nella carica di presidente: il signor Daniele Furlan, nato a Schaffausen (Svizzera) il 18-11-1963 e residente a Ponte di Piave (TV) in via Postumia 50/B C.F. FRLDNL63S18Z133X;

- nella carica di consigliere e vicepresidente: il signor Alessandro Furlan, nato a Treviso il 08-02-1985 e residente a Ponte di Piave (TV) in Piazza Garibaldi 65/7 C.F. FRLLSN85B08L407U;

- nella carica di consigliere: la signora Ketty Zecchin, nata a Campo San Martino (PD) il 16-10-1973 e residente a Piazzola sul Brenta (PD) in Piazzetta Jutificio 21 C.F. ZCCKTY73R56B564Z;

i quali contestualmente, o per mezzo degli associati da loro delegati, dichiarano di accettare.

L'assemblea dà inoltre mandato al neo presidente Daniele Furlan, o un suo delegato, di:

-adempiere a tutti gli adempimenti di legge conseguenti alle delibere all'ordine del giorno;

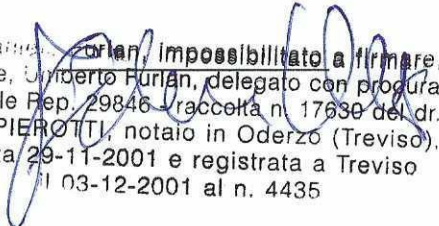
Per quanto riguarda la delibera riguardante il punto 3) all'ordine del giorno l'assemblea da mandato al neo presidente Daniele Furlan, o un suo delegato, di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle 17:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Daniele Furlan

La verbalizzante
Marta Gulino


Per Daniele Furlan, impossibilitato a firmare,
il padre, Umberto Furlan, delegato con procura
generale Rep. 29846 - raccolta n. 17636 del dr.
Helio PIEROTTI, notaio in Oderzo (Treviso),
datata 29-11-2001 e registrata a Treviso
il 03-12-2001 al n. 4435

